CAMERA DEI DEPUTATI N. 742-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

(RELATORE **SCOCA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 luglio 1949 *(Stampato n. 459)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(BERTONE)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 luglio 1949

Approvazione degli Accordi di carattere economico conclusi a Torino, il 20 marzo 1948, fra l'Italia e la Francia

Presentata alla Presidenza il 9 dicembre 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tra il Governo italiano e quello francese furono conclusi a Torino, il 20 marzo 1948, degli accordi di carattere economico, che constano di:

a) una dichiarazione comune, nella quale si affermava ufficialmente il proposito di costituire una Unione doganale fra i due Paesi;

b) un accordo commerciale con allegate liste dei contingenti delle esportazioni francesi verso l'Italia e delle esportazioni italiane verso la Francia;

c) un protocollo commerciale, nel quale erano fissate le norme regolanti lo scambio di taluni prodotti e le esportazioni italiani verso l'Africa francese del nord e verso i territori francesi d'oltremare;

d) un protocollo addizionale all'accordo per i pagamenti del 22 dicembre 1946;

e) uno scambio di note.

Gli accordi tendevano a facilitare ed ampliare gli scambi commerciali tra i due Paesi allo scopo di creare le condizioni atte a favorire la realizzazione del manifestato proposito di costituire l'Unione doganale.

All'uopo, i contingenti delle merci esportabili ed importabili furono aumentati; talune disposizioni restrittive furono abolite e particolari accordi furono raggiunti per una maggiore collaborazione in taluni settori interessanti in modo speciale le industrie italiane e francesi, come per le forniture occorrenti alla siderurgia, di carbone, di materiale elettrico, ecc.

Si ripristinava il sistema di regolamento di tutto l'intercambio commerciale italo-francese attraverso un conto di compensazione generale (*clearing*), abolendosi il sistema degli affari di reciprocità, nonché il regolamento in dollari di quelle forniture per le quali era anteriormente prevista tale forma di regolamento, in base allo scambio di note del 10 aprile 1947.

Il limite massimo del reciproco finanziamento veniva fissato in 3 miliardi di franchi o nel suo controvalore in lire, in confronto di quello di 800 milioni di franchi stabilito nell'accordo 22 dicembre 1946.

Il tasso di cambio si fissava a 220 lire per 100 franchi (in confronto di quello di lire 293 per 100 franchi stabilito con il citato anteriore accordo) nella intesa che sarebbe stato revisionato ogni mese in funzione delle variazioni dei corsi liberi del dollaro in Francia ed in Italia durante il mese precedente.

La durata degli accordi di cui si è detto era di un anno, con decorrenza dal 1° aprile 1948.

Col disegno di legge in esame, presentato al Senato della Repubblica nella seduta del 10 giugno 1949, e da quel ramo del Parlamento approvato nella seduta del 28 luglio 1949, si propone che il Presidente della Repubblica sia autorizzato a ratificare gli accordi stessi, ed il Governo a darvi piena ed intera esecuzione.

È superfluo rilevare che tali accordi, della durata di un anno, si innestano nella catena di quelli anteriori e quelli successivi, e nel loro insieme mirano a dare alle relazioni commerciali un maggior respiro, tenendo conto delle esperienze dei fatti.

E realisticamente va osservato che, nella parità stabilita tra le due monete, il franco risultò sopravalutato rispetto alla lira: ciò impedì che si potesse mantenere l'equilibrio degli scambi, e vi fu una eccedenza crescente delle nostre esportazioni sulle importazioni.

Fu necessario trovare qualche adattamento e ritornare, pur non escludendo le operazioni in *clearing*, agli affari di reciprocità, che rimasero in vigore fino al nuovo accordo commerciale.

Nel complesso, peraltro, i risultati possono considerarsi soddisfacenti. Anche a seguito del progressivo ritorno delle economie dei due Paesi verso condizioni più normali, l'intercambio commerciale con la Francia ha registrato un incremento degno di rilievo. Nel 1948, infatti, il commercio globale italo-francese era salito a 30,915 milioni di lire (di cui 7,842 all'importazione e 23,072 all'esportazione) rispetto alla cifra di 9,702 milioni nel 1947 (di cui 4,495 all'importazione e 5,207 alla esportazione).

Nella prima metà dell'anno corrente si è registrata una sensibile tendenza ad una situazione di equilibrio, mercé un forte incremento nelle importazioni italiane dalla Francia, ed a ciò non può non aver contribuito la mutazione del tasso di cambio, che fu in un momento successivo portato a 180 lire per 100 franchi.

Pur tra gravi difficoltà, si cammina verso un graduale miglioramento del commercio internazionale.

Gli accordi di che trattasi furono stipulati e vanno considerati come strumento di questa faticosa ascesa, e perciò, onorevoli Colleghi, se ne propone l'approvazione.

SCOCA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Torino, tra l'Italia e la Francia, il 20 marzo 1948:

a) Dichiarazione comune;

b) Accordo commerciale;

c) Protocollo all'Accordo commerciale;

d) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946;

e) Scambio di Note.

ART. 2.

Il tasso di cambio tra la lira italiana e il franco francese, ai fini del presente decreto, è stabilito secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946 di cui al punto *d*) del precedente articolo 1.

Per il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme in franchi francesi versate in loro favore nel conto in franchi francesi aperto dalla Banca di Francia a nome dell'Ufficio Italiano dei Cambi ai sensi dell'articolo 1 punto 2 dell'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946, si prende come base il sopracennato tasso di cambio del franco francese vigente il giorno dell'accreditamento delle somme stesse nel conto suindicato.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.